

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 ottobre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2004, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale recante: «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale»». Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2004, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili) come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2004, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina degli interventi a sostegno delle attività del teatro di prosa di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.» Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 gennaio 2003, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo al «nuovo ordinamento del commercio» Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 marzo 2003, n. 4.

Modifiche della denominazione e delle competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano ed ulteriori modifiche Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2003, n. 5.

Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato. Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 marzo 2003, n. 6.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
31 marzo 2003, n. 7.

Regolamento sulla qualità dell'aria Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
7 aprile 2003, n. 9.

Regolamento relativo alla garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti Pag. 18

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2004, n. 22.

Tutela e valorizzazione dei locali storici Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19.

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria Pag. 20

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2004, n. 4.

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 5.

Disciplina di stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione Pag. 26

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 6.

Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali Pag. 27

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2004, n. 7.

Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale Pag. 28

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2004, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Regolamento regionale recante: «Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale»»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 15 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R e 20 ottobre 2003, n. 12/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 41 - 12938 del 5 luglio 2004;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole: «nelle tipologie previste dall'art. 5», sono inserite le seguenti: «nonché, per analogia, a quelle indicate dall'art. 3, comma 6, lettere b), c), e d)».

Art. 2.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole «sottoposte a doratura», sono inserite le seguenti: «e/o fine cottura».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, è sostituito dal seguente:

«1. I requisiti igienico-sanitari minimi obbligatori comuni a tutte le tipologie sono quelli previsti dagli articoli 28, 29 e 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 e s.m.i., in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai capitoli I e II dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), come individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente regolamento».

Art. 4.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, è aggiunto, infine, il seguente:

«3-bis. L'inosservanza dei requisiti contemplati nel presente regolamento e non previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, è sanzionata dall'art. 17 della legge n. 283/1962».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, dopo le parole: «con requisiti», sono inserite le seguenti: «specifici di cui all'art. 4».

2. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R, le parole: «entro il 31 luglio 2004», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

3. Al comma 4 dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, la parola: «duplice» è sostituita dalla seguente: «triplice».

Art. 6.

1. Gli allegati A e B del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, sono sostituiti dai seguenti:

ALLEGATO A
(Art. 3)

REQUISITI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE

Nella definizione dei requisiti minimi non sono stati esplicitamente elencati tutti gli adempimenti previsti da leggi e regolamenti igienico-edilizi, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti, da intendersi preventivamente acquisiti.

In linea generale la disposizione dei locali e delle attrezzature deve consentire di organizzare il lavoro secondo il principio della marcia in avanti a partire dalla zona (o punto) di ricezione merci fino, al punto di somministrazione, evitando, il più possibile incroci tra percorsi e operazioni sporche e pulite. I criteri applicativi di seguito definiti rappresentano unicamente requisiti minimi necessari per l'esercizio delle attività.

In particolare:

la superficie dei locali deve essere adeguata al tipo di attività, alla potenzialità produttiva e al numero degli addetti;

i pavimenti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere realizzati in materiale liscio, facilmente lavabile e disinfettabile, non assorbente e non tossico;

le pareti di tutti i locali, ad esclusione della sala di somministrazione devono essere rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino ad almeno 2 metri;

i soffitti devono essere facili da pulire;

le porte devono avere superfici lisce facilmente pulibili e disinfettabili;

i piani di lavoro devono essere in materiale lavabile e disinfettabile, opportunamente separati per le varie lavorazioni.

Le attrezzature devono essere:

in materiale resistente facilmente lavabile e disinfettabile;

idonee e sufficienti in relazione all'attività svolta;

installate in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area circostante.

Gli utensili e le stoviglie devono essere in materiale idoneo per alimenti, ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1973, lavabile e disinfettabile;

i bidoni per la raccolta rifiuti devono essere in materiale lavabile, di idonee dimensioni, dotati di coperchio fisso ad apertura a pedale, salvo dimostrazione dell'idoneità di altre modalità;

la pedana del retrobanco deve essere di superficie facilmente lavabile, disinfettabile e tale da permettere un'agevole pulizia e sanificazione del pavimento sottostante;

le finestre e le altre aperture esterne dei locali di preparazione e deposito devono essere protette con idonei sistemi di lotta agli insetti (es. reti antimosche facilmente rimovibili per la pulizia, lampade moschicide e attrezzature similari);

i frigoriferi e i congelatori devono essere in numero e capacità adeguate al tipo ed alla quantità di prodotti previsti e con proprio termometro;

deve essere previsto un locale e/o spazio per il deposito alimenti, di dimensioni adeguate in rapporto all'attività con:

pareti lavabili e disinfettabili fino a due metri;

pavimento in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

reti antimosche alle aperture, accorgimenti idonei ad assicurare adeguata areazione e protezione dall'umidità e comunque valori microclimatici tali da garantire la corretta conservazione degli alimenti;

protezione, dai roditori;

scaffalature aventi superfici lavabili.

L'applicazione di quanto previsto dai commi 5 e 7 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 può essere attuata in presenza di situazioni particolari in relazione alla valutazione complessiva dell'attività, alla sua potenzialità produttiva e all'organizzazione aziendale.

Deve essere disponibile un locale e/o zona opportunamente delimitato e con dimensioni adeguate al numero degli addetti in servizio, anche ricavato all'interno di un locale con diversa destinazione destinato a spogliatoio, aerato in modo naturale o con sistemi meccanici, fornito di armadietto individuale, a doppio scomparto, in materiale facilmente lavabile o disinfettabile.

È ammesso posizionare gli armadietti a doppio scomparto nell'antibagno del servizio igienico solo se questo è ad uso esclusivo del personale.

Tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. La canna fumaria dovrà sfociare in un comignolo posizionato al tetto dell'edificio e ad una quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di m. 10, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Nel caso di nuove autorizzazioni dovrà essere valutata la sistemazione o l'adeguamento di camini preesistenti situati a quote diverse e che possono costituire fonte di insalubrità o molestia. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato. Sistemi alternativi di abbattimento fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneità dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali. Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno, possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. La valutazione degli aspetti di natura edilizia è di competenza comunale.

Il materiale di pulizia deve essere conservato in locali o armadi appositi per evitare la contaminazione degli alimenti.

La zona lavaggio deve essere attrezzata con vasche e lavastoviglie (non obbligatoria in caso di utilizzo di stoviglie a perdere) in numero adeguato alla potenzialità produttiva; i lavelli devono essere facilmente igienizzabili, forniti di acqua calda e fredda e dotati preferibilmente di comando non manuale (es. pedale o fotocellula); sono consigliabili lavamani separati dai lavelli per preparazione alimenti con comandi non manuali, sapone liquido e asciugamani a perdere.

Tutti i locali devono possedere areoilluminazione naturale pari almeno a un 1/8 della superficie del pavimento; il ricorso a sistemi artificiali deve essere motivato da specifiche situazioni strutturali e l'idoneità della soluzione proposta deve essere valutata dai servizi competenti; per i locali ad uso spogliatoio, servizi igienici, deposito è possibile prevedere areazione meccanica con sistema di ventilazione in grado di garantire almeno 5 ricambi/ora.

Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o più servizi igienici, separati per gli addetti e per il pubblico, non direttamente comunicanti con i locali di lavoro. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell'acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, ginocchio o fotocellula), obbligatoriamente nei servizi igienici destinati agli addetti e preferibilmente in quelli destinati al pubblico.

È ammesso un solo servizio igienico, in comune tra personale e pubblico solo negli esercizi di tipologia 1 fino a 60 posti a sedere e in quelli esistenti e già autorizzati di qualsiasi tipologia. La presente deroga si applica anche in caso di voltura (ex art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, lettera a), senza modifiche strutturali e/o variazioni di tipologia, fatte salve le modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente normativa.

In caso di variazione di tipologia per gli esercizi attualmente esistenti e già autorizzati con passaggio fino alla tipologia 3, è necessario l'adeguamento a tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento. Per quanto attiene ai servizi igienici, la deroga di cui al precedente paragrafo, può essere applicata solo in presenza di documentata impossibilità: strutturale e sarà oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza secondo indicazioni che saranno successivamente esplicitate.

I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10, in presenza di esercizi con numero di addetti superiore a 10, i servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti secondo il seguente standard:

Ristorazione/Bar (tipologie 2, 3 e 4):

fino a 60 posti a sedere: almeno una unità igienica;

da 61 a 150 posti a sedere: almeno 2 unità igieniche divise per sesso;

oltre 150 posti a sedere: almeno 4 unità igieniche divise per sesso.

Bar (tipologia 1):

fino a 60 posti a sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio igienico in comune tra addetti e pubblico;

da 61 a 150 posti a sedere: almeno una unità igienica destinata esclusivamente al pubblico;

oltre 150 posti a sedere; almeno 2 unità igieniche divise per sesso.

Devono essere rispettate le normative relative al superamento delle barriere architettoniche (legge n. 13/1989, decreto ministeriale n. 236/1989, legge n. 104/1992) consentendo la visitabilità degli esercizi di ristorazione così come definite dall'art. 3 punto 4, lettera b del decreto ministeriale n. 236/1989, in tutti gli esercizi di nuova apertura. La verifica del rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche è di competenza dei comuni.

Tutti gli alimenti esposti e non confezionati (pasticceria, dolciumi, panini, tramezzini ecc., nonché altri prodotti venduti non confezionati), devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti conservati a seconda del tipo di alimento in contenitori o in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna, o facilmente leggibile dall'esterno. L'esposizione di stuzzichini per aperitivi è consentita per tempi di esposizione e quantità limitate.

Gli esercizi devono essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico. Qualora siano dotati di sistemi di approvvigionamento autonomo, deve essere presente un certificato di potabilità; la potabilità deve inoltre essere periodicamente verificata, a cura del titolare, con la periodicità e la tipologia di analisi indicata dal SIAN (Servizi igiene alimenti e nutrizione) di riferimento.

Il parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'attività deve essere espresso sulla base delle specifiche richieste e l'atto autorizzativo deve contenere indicazione specifica della tipologia di attività svolta, in riferimento alle categorie individuate: tipologia 1, 2, 3 e 4.

ALLEGATO B
(Art. 4)

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 1

In aggiunta ai requisiti generali occorre prevedere:

una zona di preparazione di bevande estemporanee (bancone bar);

una zona, dimensionata in rapporto alla potenzialità produttiva, per la preparazione di alimenti composti quali panini, tramezzini, tartine, toast, ed altri prodotti farciti analoghi, pasticceria surgelata precotta ed assimilabili;

idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti deperibili munite di termometro a lettura esterna, facilmente leggibile;

una zona lavaggio attrezzata con vasca preferibilmente dotata di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula), lavabicchieri e/o lavastoviglie.

È consentito il lavaggio di verdura da utilizzare per la preparazione di panini, tramezzini, toast ecc, da eseguirsi in apposita vasca convenientemente dimensionata.

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 2

In questi esercizi si ribadisce che, oltre a quanto previsto per la tipologia 1, è, consentito il solo riscaldamento di alimenti in monodose, nonché prodotti preparati in laboratori e/o esercizi autorizzati da somministrarsi in porzioni singole in seguito a frazionamento, prodotti ottenuti previo lavaggio e assemblaggio, quali macedonie insalate e simili.

In aggiunta ai requisiti generali e ai requisiti specifici per la tipologia 1 occorre prevedere:

un locale (o piano/zona di lavoro) dell'area bancone-bar e/o retrobancone-bar specificamente dedicato per la predisposizione dei cibi e/o assemblaggio di piatti semplici, per la manipolazione dei prodotti con dimensioni idonee in rapporto all'attività;

il lavaggio di frutta e/o verdura da utilizzare per la preparazione di panini e/o piatti deve essere eseguito in apposita vasca convenientemente dimensionata, preferibilmente dotata di rubinetteria a comando non manuale (es. pedale o fotocellula diversa da quella utilizzata nella zona Bar);

una zona lavaggio attrezzata con lavello preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non manuale (pedale o fotocellula) e lavastoviglie;

i prodotti di gastronomia, somministrati tal quali o utilizzati per la preparazione (es. frittate, milanesi, verdure sott'olio, insalata russa ed alimenti similari), devono essere preparati in esercizi autorizzati; di tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante il laboratorio di preparazione, la quantità di prodotto acquistato e la data di preparazione.

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 3

In questa tipologia sono inseriti gli esercizi con annesso un locale di preparazione finalizzato alla somministrazione in loco. Si configura a tutti gli effetti come un'attività di ristorazione e viene comunemente definita piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda, con requisiti strutturali minori rispetto a quelli richiesti per una ristorazione tradizionale e con alcune limitazioni produttive (eventualmente da prescriversi in aggiunta a quelle di seguito definite, da parte del SIAN competente sulla base di valutazioni in merito alla specifica attività produttiva).

Tale attività può essere autorizzata a condizione che siano presenti i seguenti ulteriori requisiti in aggiunta a quelli indicati per la tipologia 1 e 2:

un locale ad uso cucina con superficie complessiva non inferiore ad 8 mq., per le attività di preparazione, lavaggio e cottura, purché sia conforme a quanto stabilito dall'art. 28 comma 6, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

Tali attività possono essere collocate anche in locali distinti, ma funzionalmente tra loro raccordati ovvero in settori o zone distinte e separate di uno stesso locale.

Le attività di preparazione non possono avere le caratteristiche specifiche della ristorazione tradizionale con menù completi e differenziati, ma un menù unico con la possibilità di preparare al massimo 2 sughi per primi piatti, 2 secondi e contorni vari.

È esclusa la preparazione di:

- dolci con farciture di crema e panna;
- gelati;
- paste fresche e ripiene.

REQUISITI SPECIFICI PER ESERCIZI DI TIPOLOGIA 4

In relazione alle strutture adibite ad attività di ristorazione tradizionale, devono essere previsti tutti i requisiti elencati nel paragrafo relativo ai requisiti comuni a tutte le tipologie e ove pertinenti i requisiti previsti per le tipologie 1, 2 e 3.

Per assicurare adeguate condizioni dal punto di vista igienico-sanitario la superficie del locale cucina deve essere correlata alla potenzialità produttiva e nello specifico al numero di posti a sedere della sala somministrazione.

In particolare:

è preferibile l'utilizzo di locali a forma squadrata, evitando installazioni in senso longitudinale e la presenza di zone strette o nicchie di difficile pulizia;

le attrezzature utilizzate per la preparazione devono essere disposte in modo razionale e organizzato in funzione delle fasi del processo produttivo;

presenza di zone distinte per:

- preparazione;
- lavaggio;
- cottura,

assenza, di promiscuità tra lavorazioni diverse con predisposizione di zone e/o settori adeguatamente dimensionati per la preparazione di carni, verdure, prodotti di gastronomia, pasticceria, ecc.;

dotazione di frigoriferi (o di celle frigorifere) di capienza proporzionata alle dimensioni dell'attività, con separazione tra salumi e formaggi/frutta e verdura/carni/piatti pronti/surgelati e congelati; per cucine di grande potenzialità può essere necessaria una cella frigorifera separata per le carni;

la superficie della cucina deve essere correlata al numero di posti della sala ristorazione, al netto dei locali dispensa. La superficie complessiva non deve essere inferiore a 15 mq. e deve comunque possedere i requisiti previsti dall'art. 28 comma 6, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980.

in esercizi con preparazione di generi di pizzeria è ammesso che la zona preparazione e cottura pizze possa essere collocata a vista dei consumatori, purché ben delimitata, attrezzata con scaffali e ripiani di materiale lavabile e disinfettabile, con canna di esalazione del forno con sbocco al tetto. I contenitori dei prodotti usati per la preparazione devono essere collocati in modo da evitare contaminazioni esterne; il deposito della legna, generalmente situato nella parte sottostante del forno, deve essere ad ante chiuse;

l'esposizione in sala ristorazione di alimenti a libero servizio deve avvenire in vetrine condizionate (caldo/freddo) in modo da rispettare le temperature di conservazione;

la superficie del locale destinato alla somministrazione pasti deve essere adeguata al numero di posti a tavola: per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di un metro quadrato per persona, tenuto conto che con 1,25 mq. a persona si ottiene l'agevole passaggio sia degli addetti sia dei clienti».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 luglio 2004

GHIGO

04R0486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2004, n. 4/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 (Impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare per lavori socialmente utili) come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 29 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 45, come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 24-13128 del 26 luglio 2004.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione, nell'ambito della propria attività a favore dell'inserimento sociale del recupero dei detenuti attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia, interventi per l'impiego di detenuti in semilibertà, ammessi al lavoro all'esterno, affidati in prova al servizio sociale o in detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d'intesa con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.

Art. 2.

Soggetti

1. Le finalità di cui all'art. 1 vengono perseguite per mezzo dell'intervento coordinato secondo le proprie competenze, nelle fasi di ideazione, stesura, realizzazione, controllo e valutazione dei progetti, dai seguenti soggetti:

- a) enti locali;
- b) istituti penitenziari;
- b) centri di servizio sociale adulti del Ministero della giustizia;
- d) gruppi operativi locali (GOL) del territorio;

coordinati dalla provincia o dal comune che, in relazione alla proprie competenze, collaborano per la loro realizzazione.

Art. 3.

Progetti

1. I comuni, le comunità montane e le province interessate inviano i progetti, approvati con proprio provvedimento, entro il 31 maggio di ogni anno, alla Regione Piemonte - Direzione politiche sociali - Settore programmazione - corso Stati Uniti, 1 - 10128 Torino.

2. I progetti presentati devono essere redatti in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 e su appositi modelli messi a disposizione dagli uffici regionali competenti entro i termini stabiliti.

3. I progetti possono avere una durata da 3 a 12 mesi ed impiegare da 1 a 10 persone.

4. La Regione Piemonte si impegna ad inviare annualmente la determinazione dirigenziale di ammissione al finanziamento dei progetti al Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria, al tribunale di sorveglianza, ai direttori dei centri di servizio sociale adulti e degli istituti penitenziari ed ai GOL del territorio.

5. La determinazione dirigenziale di cui al comma 4 indica la data entro cui i progetti devono concludersi nonché il numero dei detenuti da utilizzare.

6. I progetti devono costituire, per ogni persona inserita, una tappa di un percorso individualizzato avviato nel periodo di esecuzione della pena e mirato all'acquisizione e al consolidamento di professionalità spendibili per un inserimento lavorativo al termine del progetto.

7. Nei progetti devono essere evidenziati i soggetti pubblici e/o provati coinvolti, le rispettive competenze e responsabilità, le risorse messe a disposizione da ciascuno e le modalità operative di attuazione.

8. Nel caso si rendano necessarie modifiche a progetti in corso d'opera, è indispensabile richiedere alla Regione un'autorizzazione alla variazione.

Art. 4.

Individuazione dei detenuti

1. L'individuazione delle persone in possesso dei requisiti giuridici e individuali richiesti per la partecipazione ai progetti avviene da parte delle équipe di osservazione e trattamento degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale adulti del Ministero della Giustizia con la stretta collaborazione degli enti locali per la selezione di soggetti in possesso dell'idoneità fisica e dei requisiti professionali necessari per svolgere le mansioni richieste.

2. Le direzioni degli istituti espletano, inoltre, tutte le procedure relative alla concessione dei benefici mettendo in grado il tribunale di sorveglianza di valutare la posizione del detenuto e la possibilità di accedere al percorso progettuale previsto.

3. Tali attività sono compiute in tempo utile per poter dare inizio ai lavori nei cantieri entro i termini concordati con gli enti locali competenti.

4. Ciascuna direzione di istituto penitenziario e di centro di servizio sociale adulti provvede a formare un elenco di soggetti avviabili al lavoro al quale si possa attingere in caso di necessità di sostituzione di uno dei partecipanti al progetto.

5. Gli operatori dell'amministrazione penitenziaria che hanno seguito l'inserimento lavorativo e sociale dei partecipanti al progetto, collaborano con i funzionari responsabili dell'ente locale alla stesura della relazione conclusiva.

6. Ciascun soggetto avviato al lavoro sottoscrive un documento, stilato dall'ente locale responsabile, nel quale sono elencati i diritti e i doveri derivanti dalla partecipazione al progetto.

Art. 5.

Relazione e documentazione all'esito del progetto

1. Entro 30 giorni dal termine del progetto l'ente locale deve inviare alla Regione una dettagliata relazione finale secondo la modulistica redatta dagli uffici regionali competenti e da una valutazione del raggiungimento dei fini prefissati.

2. Tale relazione deve essere corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, condizione indispensabile per l'erogazione del saldo del finanziamento.

3. Il finanziamento concesso è ridotto in caso di spesa minore rispetto al preventivo e revocato se il progetto non viene realizzato. In quest'ultimo caso, la struttura regionale competente si riserva l'opportunità di utilizzare fondi resi disponibili da eventuali revoche e/o economie di spesa per finanziare altri progetti in graduatoria ritenuti ammissibili e non finanziati per mancanza di disponibilità economica.

4. Nel preventivo economico allegato al progetto dovranno essere specificati i costi a carico della Regione e, in particolare, quelli previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 45/1995 relativi alle prestazioni lavorative e al trattamento assicurativo ed assistenziale e le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori.

Art. 6.

Comitato per la valutazione dei progetti

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 63 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, è istituito il Comitato per la valutazione dei progetti da finanziare annualmente.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, svolge la sua attività a titolo gratuito ed è costituito da:

- a) due rappresentanti designati dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria;
- b) un rappresentante designato dall'ANCI;
- c) un rappresentante designato dall'UPI;
- d) un funzionario della direzione formazione professionale, lavoro;
- e) un funzionario della direzione tutela ambientale;
- f) un funzionario della direzione beni culturali;
- g) il dirigente del settore programmazione della direzione politiche sociali o suo delegato in qualità di coordinatore.

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale del settore programmazione della direzione politiche sociali.

4. Il comitato può, qualora lo ritenga necessario, avvalersi della collaborazione di esperti.

5. I componenti del comitato durano in carica 5 anni e possono essere rinominati più di una volta.

6. La valutazione dei progetti inviati annualmente è compiuta secondo i criteri indicati dall'art. 7.

Art. 7.

Criteri per la valutazione dei progetti

1. Il comitato, nella valutazione dei progetti, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) equilibrata distribuzione dei progetti sul territorio regionale;
- b) coinvolgimento e collaborazione tra più istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione del progetto;
- c) qualità del progetto in relazione all'ambito di intervento previsto (ambiente, beni culturali, ecc.);
- d) finanziamenti aggiuntivi dei soggetti promotori o di soggetti terzi;
- e) messa a disposizione di servizi da parte dell'ente proponente o di altri soggetti coinvolti nel progetto;
- f) presenza di azioni di tutoring;
- g) collegamento del progetto con le attività formative realizzate negli istituti penitenziari;

- h) specifiche azioni mirate alla ricerca di un successivo inserimento lavorativo stabile al termine del progetto;
- i) presenza di interventi mirati ad affrontare i diversi problemi connessi all'inserimento sociale;
- l) programmazione di attività tese alla sensibilizzazione della popolazione.

Art. 8.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 26 settembre 1995, n. 4.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, per l'anno 2004 il termine per l'invio dei progetti da parte dei comuni, delle comunità montane, e delle province interessate è fissato per il 30 settembre.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 26 luglio 2004

GHIGO

04R0484

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2004, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: «Disciplina degli interventi a sostegno delle attività del teatro di prosa di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68.».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 30 del 29 luglio 2004)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27-13131 del 26 luglio 2004

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti aventi sede legale in Piemonte compresi tra quelli specificati all'art. 2 della legge regionale n. 68/1980, che svolgono attività teatrali prevalentemente sul territorio regionale, in via continuativa e con carattere di professionalità.

2. Le finalità generali individuate dalla legge regionale n. 68/1980 si esplicano attraverso il perseguimento degli, obiettivi di seguito specificati, che trovano nel presente regolamento gli opportuni strumenti e modalità di attuazione:

a) la promozione e l'equilibrata diffusione della cultura teatrale sul territorio piemontese, volta al riequilibrio territoriale, così come richiamato dall'art. 7 della legge regionale n. 68/1980;

b) la creazione di un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali e scolastiche interagiscano nell'opera di programmazione e diffusione delle attività teatrali sul territorio;

c) lo sviluppo artistico, professionale e produttivo del settore in un'ottica generale di valorizzazione e costante rinnovamento del repertorio teatrale italiano;

d) la fruizione dello spettacolo teatrale da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, al fine di favorirne il costante aggiornamento del gusto, riservando un'attenzione particolare alla maturazione culturale e artistica delle giovani generazioni;

e) la valorizzazione, attraverso le modalità proprie del teatro, del patrimonio di storia e identità culturale della regione, con uno specifico interesse per i processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

3. L'azione di sostegno della Regione Piemonte viene attuata in un'ottica di programmazione annuale, così come indicato nell'art. 2 della legge regionale n. 68/1980. L'articolazione degli interventi a sostegno delle attività teatrali si basa pertanto sulla valutazione delle attività svolte dai soggetti teatrali nell'ambito di articolati e organici progetti culturali a carattere annuale.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, le Residenze multidisciplinari di cui all'art. 9 vengono valutate sulla base di articolati e organici progetti culturali a carattere triennale.

Art. 2.

Criteri di ammissione ai contributi

1. Sono ammessi alla fase istruttoria i soggetti teatrali di cui all'art. 2 della legge regionale n. 68/1980 che presentano istanza di contributo entro il 15 ottobre dell'anno antecedente al periodo per il quale viene richiesto il contributo.

2. Le richieste di contributo devono pervenire con cadenza annuale e l'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della legge regionale n. 68/1980 viene attuata su base annuale, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le richieste di contributo relative all'art. 9 devono pervenire con cadenza triennale, entro il 15 ottobre di ogni triennalità, a partire dall'anno 2004. L'assegnazione dei fondi stanziati sui capitoli di competenza della legge regionale n. 68/1980 viene attuata su base triennale ed erogata annualmente, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio annuale e previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 3, dalle quali risultino la realizzazione delle attività previste e la permanenza dei requisiti di ammissibilità.

4. Coerentemente con l'obiettivo di sostenere le attività caratterizzate da continuità artistica e professionale, così come evidenziato dall'art. 1, comma 1, sono ammessi ai contributi i soggetti teatrali legalmente costituiti da almeno due anni, nel corso dei quali abbiano svolto una comprovata attività continuativa.

5. Per attività continuativa si intende la realizzazione nel corso dell'anno solare di almeno trenta recite di propri spettacoli. Tale parametro quantitativo costituisce requisito minimo indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento, con eccezione per i soggetti di cui agli articoli 9 e 10.

6. Qualora un soggetto richiedente, di recente costituzione, dimostri la continuità del proprio nucleo artistico e la precedente ammissione ai benefici della legge regionale n. 68/1980 sotto altra denominazione e ragione sociale, viene concessa deroga a quanto previsto dal comma 4.

Art. 3.

Assegnazione ed erogazione dei contributi

1. I contributi vengono definiti annualmente, con provvedimento della struttura regionale competente, nel rispetto dei vincoli e dei parametri individuati dal presente regolamento, relativi agli specifici settori di attività, e sulla base della seguente documentazione, da presentarsi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente:

a) dettagliato progetto annuale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo;

b) consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente all'anno considerato, da presentarsi entro il 28 febbraio.

2. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'art. 9 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.

3. I contributi vengono erogati in due quote di pari importo: la prima quota in acconto ad approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo da parte della struttura regionale competente e la seconda a saldo, previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività previste dal progetto annuale. A tal fine, entro il termine di cui al comma 1, lettera b), i soggetti beneficiari devono presentare, ai sensi dell'art. 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione attestante i seguenti dati relativi al precedente anno di attività:

- a) numero delle giornate lavorative;
- b) numero delle giornate recitative;
- c) titolo delle nuove produzioni e coproduzioni e relative repliche;
- d) titolo delle riprese e relative repliche;
- e) numero di spettatori agli spettacoli propri;
- f) numero di spettatori agli spettacoli ospiti;
- g) altre attività (laboratori, convegni, attività editoriali, rassegne e festival);
- h) uscite articolate in voci di spesa relative alla gestione della compagnia e della sala teatrale, all'allestimento degli spettacoli, all'ospitalità e ad altre attività complementari;
- i) entrate articolate in contributi, e incassi.

4. Considerata la necessità di valutare in modo certo e tempestivo, in particolare per quanto concerne le compagnie teatrali di cui all'art. 7, i dati relativi alle giornate lavorative e alla presenza degli spettatori, entro il termine di cui al comma 3 i soggetti beneficiari sono tenuti altresì a presentare:

- a) attestazione liberatoria rilasciata dall'Ente nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) comprovante l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno precedente;
- b) copia delle distinte d'incasso dell'anno precedente, vistate dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), relative agli spettacoli propri e ospiti.

5. La Regione Piemonte procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità dei dati forniti, la regolarità dei bilanci e l'avvenuta realizzazione dell'attività teatrale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il beneficiario, e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Qualora dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2 e 3, si rilevi una minore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, è disposta, con provvedimento della struttura regionale competente, la proporzionale riduzione del contributo previsto nell'anno in corso fino all'esclusione dai benefici di legge, qualora si rilevi una sopravvenuta mancanza dei requisiti di accesso.

7. Qualora dall'esame del programma di attività dettagliato per l'anno in corso e dalla verifica della documentazione consuntiva di cui ai commi 2, 3 e 5, si rilevi una maggiore spesa in misura pari o superiore al 15 per cento rispetto a quanto preventivato nel progetto, la struttura regionale competente può disporre l'assegnazione di quote integrative proporzionali sul contributo previsto per l'anno in corso, compatibilmente con la disponibilità di risorse conseguente a un incremento dello stanziamento del capitolo di competenza o al recupero di somme con seguente alle attività di controllo di cui al comma 6.

Art. 4.

Valutazione quantitativa e qualitativa

1. L'entità dei contributi viene determinata sulla base di una valutazione di carattere quantitativo e una di carattere qualitativo.

2. La valutazione quantitativa viene attuata dalla struttura regionale competente con riferimento esclusivo ai costi delle singole produzioni. Costituiscono titolo di preferenza:

- a) i progetti che prevedono allestimenti di spettacoli di autori piemontesi;
- b) gli spettacoli e le produzioni realizzate o presentate in più province della Regione entro un biennio dalla prima rappresentazione;

c) le iniziative di riduzione e/o contenimento del prezzo dei biglietti di ingresso agli spettacoli;

d) la realizzazione di almeno il 50 per cento della propria attività sul territorio piemontese.

3. La valutazione qualitativa dei progetti è adottata tenendo conto di:

- a) validità del progetto artistico;
- b) momenti di informazione e preparazione all'evento idonei a favorire lo sviluppo della cultura teatrale;
- c) qualificata attività di documentazione e di diffusione, anche editoriale, dell'attività teatrale;
- d) rapporto fra entrate di bilancio e contributo regionale;
- e) numero degli spettatori paganti.

4. Nel caso della programmazione pluriennale delle residenze multidisciplinari di cui all'art. 9, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

5. Il parere per la valutazione qualitativa viene adottato da una Commissione consultiva così composta:

- a) l'assessore competente in materia;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia;
- c) due esperti in attività teatrali, che non risultino svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica, tecnica o amministrativa presso soggetti sovvenzionati dalla Regione Piemonte;
- d) un esperto in materie amministrative, che non risulti svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica, tecnica o amministrativa presso soggetti sovvenzionati dalla Regione Piemonte.

6. La giunta regionale, su designazione dell'assessore competente in materia e sulla base dei *curricula* presentati, provvede a nominare i componenti della commissione, che restano in carica per cinque anni dalla nomina.

Art. 5.

Decadenza e sanzioni

1. È disposta la decadenza dal contributo e si provvede, se necessario, al recupero totale o parziale delle somme già versate nel periodo in corso:

- a) in mancanza delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'art. 3;
- b) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 3, comma 2 o di bilancio consuntivo annuale non veritieri ovvero che presentino modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza che le stesse siano state previamente comunicate e motivate all'amministrazione regionale e da questa accolte.

2. L'avvio del procedimento di decadenza è comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai documenti amministrativi), con la fissazione del termine per la presentazione delle controdeduzioni.

3. Sono esclusi dai contributi, per un triennio, i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere, o comunque difformi dal contenuto del bilancio.

Capo II

SETTORI TEATRALI

Art. 6.

Attività teatrale stabile

1. Per attività teatrale stabile si intende l'attività di interesse pubblico; così come definita e articolata nella normativa statale in materia, contraddistinta da una progettualità integrata di produzione, ricerca, attività formativa, promozione e ospitalità e da specifiche finalità artistiche, culturali e sociali.

2. Fermo restando il perseguimento di obiettivi di carattere generale, quali:

a) la promozione della cultura teatrale intesa sia come linguaggio specifico che come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica;

b) lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà teatrali e culturali regionali, nazionali e internazionali;

c) un'equilibrata diffusione delle attività di promozione della cultura teatrale sull'intero territorio, in collaborazione con le altre strutture piemontesi, con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative;

i teatri stabili, ciascuno secondo la propria specificità e il proprio ambito di intervento, devono operare riservando la necessaria attenzione alla realtà teatrale piemontese, alle sue esigenze di crescita e di sviluppo, ai soggetti che vi operano, anche stimolando e favorendo comuni progettualità con organismi professionali e singoli artisti.

3. A tal fine i piani di intervento elaborati dai teatri stabili devono prevedere tra l'altro:

a) collaborazioni produttive con soggetti teatrali piemontesi;

b) messa a disposizione di spazi per prove e rappresentazioni e fornitura di supporti e assistenza tecnica per le compagnie e gli artisti piemontesi;

c) realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

d) creazione di stabili rapporti con l'Università e le istituzioni scolastiche, e in particolare con quelle che, per le proprie finalità, costituiscono necessari e qualificati punti di riferimento, quali il Dipartimento per le arti, la musica e lo spettacolo (DAMS), il Centro regionale universitario per il teatro (CRUT), l'IRRE Piemonte;

e) valorizzazione del patrimonio di storia e di cultura della Regione;

f) attenzione ai processi di integrazione culturale e sociale in atto sul territorio piemontese.

Art. 7.

Compagnie teatrali

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo rivestito dalle Compagnie all'interno del sistema teatrale piemontese, volto alla valorizzazione e al rinnovamento del repertorio teatrale italiano, alla diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, nonché allo sviluppo professionale e produttivo del settore.

2. La Regione sostiene le compagnie teatrali la cui attività è improntata a criteri di professionalità artistica e gestionale, di continuità del nucleo artistico nonché a modalità operative basate su articolati e organici progetti culturali che contemplino la presenza di attività di produzione teatrale propria, aggiornamento e perfezionamento professionale, diffusione della cultura teatrale.

Art. 8.

Circuiti teatrali regionali

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, intesi come elemento rilevante per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale piemontese.

2. A tal fine l'attività dei Circuiti teatrali deve essere finalizzata ad una precisa progettualità, indirizzata:

a) alla creazione di relazioni salde e costruttive con diversi referenti territoriali;

b) alla definizione di articolate programmazioni che contemplino un'equilibrata presenza delle diverse forme di espressività teatrale;

c) alla interazione con le realtà e le esperienze esistenti;

d) allo sviluppo di proficui rapporti di collaborazione con le strutture produttive piemontesi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 gli organismi, cui affrisce la gestione dei Circuiti teatrali regionali, sono tenuti a elaborare e presentare alla Regione Piemonte documenti programmatici triennali con l'individuazione di linee di indirizzo e di intervento volte a:

a) instaurare rapporti funzionali con le diverse realtà locali (enti locali, istituzioni scolastiche e culturali) per la definizione di linee guida secondo le quali orientare il programma artistico, nonché per la messa a disposizione, ove necessario, di idonei supporti tecnici necessari a consentire una efficiente gestione degli spazi teatrali;

b) prevedere, all'interno delle singole programmazioni, un'adeguata presenza di produzioni realizzate da soggetti teatrali piemontesi, anche al fine di consentire una più approfondita conoscenza della realtà teatrale regionale da parte del pubblico;

c) promuovere, nella definizione delle stagioni, la conoscenza dei linguaggi teatrali, intesi nella loro più ampia accezione e con un'adeguata attenzione per le esperienze di carattere multidisciplinare;

d) prevedere la realizzazione di attività collaterali quali, a titolo esemplificativo, conferenze e incontri con gli artisti, prove aperte, attività di laboratorio, indirizzate alla promozione della cultura teatrale, in particolare nei confronti delle giovani generazioni.

Art. 9.

Residenze multidisciplinari

1. Al fine di favorire una equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione Piemonte promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di residenze multidisciplinari.

2. Per residenza multidisciplinare si intende la permanenza di un soggetto teatrale professionale, con esclusione dei teatri stabili di cui all'art. 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più comuni, il cui rapporto con l'ente locale sia regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato, da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda le seguenti attività, di cui obbligatoriamente quelle di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l'individuazione di forme di collaborazione e/o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con un specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale;

d) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

3. L'istanza di sostegno regionale dei progetti di residenza deve essere presentata dal soggetto teatrale, ai sensi dell'art. 2, unitamente alla convenzione che regola i rapporti con gli enti locali interessati.

4. La Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali, per un triennio rinnovabile una sola volta, un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'art. 3.

5. Coerentemente con l'obiettivo di favorire un'equilibrata diffusione territoriale delle attività teatrali e tenuto conto che la parte prevalente delle compagnie teatrali professionali ha sede legale e operativa nel capoluogo piemontese, il contributo regionale interviene in misura percentualmente maggiore sui progetti di residenza multidisciplinare realizzati al di fuori di tale ambito.

Art. 10.

Centro regionale universitario per il teatro (CRUT)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale n. 68/1980, la Regione Piemonte collabora con la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Torino per il funzionamento del centro regionale universitario per il teatro, al fine di promuovere iniziative e attività di documentazione, ricerca, studio e collaborazioni drammaturgiche.

2. I rapporti fra la Regione Piemonte e la facoltà di scienze della formazione relativi al centro regionale universitario per il teatro sono regolati da apposita convenzione avente validità triennale, nel rispetto delle norme stabilite al capo I.

Capo III

NORMA FINALE ⁽¹⁾

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogato il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 10/R.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 26 luglio 2004

GHIGO

(1) La locuzione «Capo III - Norma Finale» è stata aggiunta, a correzione del testo originale, in sede redazionale (ndr).

04R0485

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 gennaio 2003, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo al «nuovo ordinamento del commercio».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 4 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5030 del 23 dicembre 2002;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacità complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacità inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non è soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio degli impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, al fine di consentire il rifornimento presso detti impianti degli automezzi di proprietà di altri enti pubblici o di aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza, è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, lettera f). Gli impianti privati interni, facenti capo a ditte che gestiscono impianti di risalita, sono ammissibili anche per una capacità complessiva inferiore a dieci metri cubi, nonché destinati alla sola erogazione del gasolio per uso autotrazione. Il limite minimo deve, in ogni caso, essere di almeno quattro metri cubi. I titolari delle relative autorizzazioni sono in ogni caso tenuti all'osservanza delle altre disposizioni nonché alla trasmissione alla ripartizione turismo, commercio e servizi entro il 28 febbraio di ogni anno del prospetto riepilogativo dei carburanti erogati.»

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«3. Le verifiche della commissione sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 2, della legge sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sottoposti a verifica, entro il termine del 30 settembre 2003. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.»

Art. 3.

Il comma 4 dell'art. 34 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, è così sostituito:

«4. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge si intende esercizio di commercio fuori del territorio previsto dall'autorizzazione anche quello che venga esercitato fuori dai posteggi indicati nell'autorizzazione o comunque su un posteggio non assegnato, nonché, nel caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, quello che venga esercitato per più di un'ora al giorno sulla stessa area o nelle aree per le quali il comune abbia disposto il divieto per lo svolgimento dell'attività.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 gennaio 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2003

Registro n. 1, foglio n. 4.

04R0552

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 marzo 2003, n. 4.

Modifiche della denominazione e delle competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano ed ulteriori modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 13 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 24 febbraio 2003, n. 483;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 aprile 1982, n. 9, recante «Svolgimento dell'esame di fine apprendistato rispettivamente di lavorante artigiano»

1. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 aprile 1982, n. 9, le parole «Con successivo regolamento», sono così sostituite: «Con deliberazione della giunta provinciale».

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano»

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le competenze indicate nella prima lineetta del punto 3.3., sono così sostituite:

«tutela legale dei diritti e degli interessi della provincia, delle aziende e degli enti provinciali e relativi organi, per quanto non attribuita agli uffici 3.1., 3.4., 3.5. e 5.2.»;

b) le competenze dell'ufficio di cui al punto 5.2. sono così integrate:

«rappresentanza della provincia innanzi alle commissioni tributarie limitatamente ai tributi istituiti con normativa provinciale»;

c) le competenze indicate nella prima lettera del punto 6.2. sono così sostituite:

«acquisizione, amministrazione, alienazione, dichiarazioni e versamenti inerenti l'imposta comunale dei beni immobili, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, esclusi i beni dell'azienda agricola Laiburg e del demanio stradale, forestale e idrico»;

d) le competenze degli uffici di cui ai punti 25.1., 25.2., 25.3. e 25.4. sono così sostituite:

«25.1. Ufficio programmazione dell'edilizia agevolata:
elaborazione dei programmi di intervento nei settori dell'edilizia agevolata;

gestione contabile dei fondi per l'edilizia abitativa agevolata;

liquidazioni anticipate e ordinarie delle agevolazioni edilizie;

segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale;

contratti per i mutui dal fondo di rotazione;

vincolo sociale ed adempimenti connessi (nulla osta per operazioni tavolari, successioni, separazioni legali, cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunce alle agevolazioni edilizie);

contributi per iniziative tese a promuovere la conoscenza delle leggi in materia edilizia abitativa;

contributi ad enti pubblici o privati che affittano abitazioni a lavoratori.

25.2. Ufficio promozione dell'edilizia agevolata:

consulenza ed informazione per la concessione di agevolazioni edilizie;

agevolazioni per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;

contributi per l'acquisto e l'urbanizzazione di terreni edificabili a persone singole;

contributi per gravi casi sociali e calamità naturali e per opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche.

25.3. Ufficio tecnico dell'edilizia agevolata:

esame della documentazione tecnica allegata alle domande per le agevolazioni edilizie, controllo degli stati di avanzamento dei lavori e collaudo;

controllo dei presupposti tecnici per la liquidazione delle agevolazioni edilizie;

controllo dei requisiti per l'occupazione di abitazioni convenzionate;

contributi per il recupero convenzionato di abitazioni;

dichiarazioni di inabitabilità;

consulenza ed informazione tecnica.

25.4. Ufficio di acquisizione aree edificabili:

riordinamento fondiario nelle zone di espansione mediante la costituzione di comunioni e divisioni materiali;

finanziamento dell'acquisizione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata e di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

finanziamento dell'acquisto di aree suscettibili all'edificazione, nonché di aree edificate da recuperare;

consulenza ed informazione.»;

e) le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.12. sono così integrate: «— guardie zoofile»;

f) al punto 37.1. sono sopresse la terza e la terzultima lineetta;

g) le competenze dell'ufficio di cui al punto 37.3. sono così sostituite:

«fornitura di energia elettrica ad imprese distributrici locali e tariffe elettriche agevolate;

compensi annui dovuti dai cessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

esecuzione di lavori di elettrificazione in economia;

autorizzazione ed esercizio di linee elettriche;

piano di distribuzione dell'energia elettrica;

concessione di distribuzione di energia elettrica;

autorizzazioni alla realizzazione di linee elettriche, comprese quelle superiori a 130 kV;

gruppi elettrogeni;

piccole e grandi derivazioni a scopo idroelettrico e contributi;

canoni a favore dei comuni rivieraschi;

funzioni di polizia amministrativa».

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della provincia 8 luglio 20002, n. 24, recante sanzioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili.

1. L'allegato A del decreto del Presidente della provincia 8 luglio 2002, n. 24, è così modificato:

a) capoverso concernente la legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, è sostituito dal seguente:

«legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61:

art. 21, comma 1, lettere b) e d), limitatamente a materiali da costruzione e demolizione dei rifiuti ingombranti il cui ingombro non superi il metro cubo alla carcassa di un'automobile, esclusi i rifiuti pericolosi;

art. 23-bis.»;

b) è soppresso il capoverso concernente la legge provinciale 12 agosto 1977, n. 33;

c) sono aggiunti i seguenti capoversi:

«legge 11 novembre 1975, n. 584:

art. 1 (sanzioni di cui all'art. 7, comma 1);

art. 2 (sanzioni di cui all'art. 7, comma 2);

legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 59:

art. 54, comma 2, lettera c);

art. 54, comma 3, lettere a), b), e), g) e j);

art. 54, comma 5;

legge 4 gennaio 1990, n. 1: art. 12, commi 1 e 2;

legge 5 marzo 1990, n. 46: art. 10 (sanzioni di cui all'art. 16, comma 1);

legge 5 febbraio 1992, n. 122: art. 10, commi 2, 3 e 4;

legge 25 gennaio 1994, n. 82: art. 6, commi 1 e 4;

legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:

art. 9, commi 1 e 2 (sanzioni di cui all'art. 22, comma 2);

art. 22, comma 6;

decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39: art. 11 (sanzioni di cui all'art. 34, comma 1);

legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8: art. 57, comma 1, lettere d) e l).».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 marzo 2003

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2003
Registro n. 1, foglio n. 8.*

04R0553

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 marzo 2003, n. 5.

Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 24 aprile 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 691 del 10 marzo 2003;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Elenco delle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato*). — 1. Attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, recante «Oggetto dell'apprendistato», sono:

- 1) elettronico impiantista;
elettronica impiantista;
- 2) tappezziere d'auto;
tappezziera d'auto;
- 3) panettiere;
panettiera;
- 4) lattoniere edile ed artistico;
lattoniera edile ed artistica;
- 5) posatore di sistemi costruttivi a secco;
posatrice di sistemi costruttivi a secco;
- 6) vivaista;
- 7) disegnatore tecnico edile;
disegnatrice tecnica edile;
- 8) addetto agli impianti elettrici;
addetta agli impianti elettrici;
- 9) meccanico di manutenzione;
meccanica di manutenzione;
- 10) fabbricante di ottoni;
- 11) pavimentista;
- 12) birraio;
birraia;
- 13) legatore;
legatrice;
- 14) armaiolo;
armaiola;
- 15) operatore d'ufficio;
operatrice d'ufficio;
- 16) tecnico per macchine d'ufficio;
tecnica per macchine di ufficio;
- 17) tecnico di laboratorio chimico;
tecnica di laboratorio chimico;
- 18) conciatetti;
- 19) sarto per signora;
sarta per signora;
- 20) distillatore;
distillatrice;
- 21) tornitore in legno;
tornitrice in legno;
- 22) tornitore in metallo;
tornitrice in metallo;

- | | |
|---|--|
| 23) droghiere;
droghiera; | 60) spazzacamino;
spazzacamina; |
| 24) allestitore;
allestitrice; | 61) carrozziere;
carrozziera; |
| 25) tagliatore di pietre preziose;
tagliatrice di pietre preziose; | 62) cartotecnico;
cartotecnica; |
| 26) arredatore;
arredatrice; | 63) ceramista e decoratore di ceramica;
ceramista e decoratrice di ceramica; |
| 27) ferraio;
ferraia; | 64) elettricista d'auto; |
| 28) elettromeccanico;
elettromeccanica; | 65) meccanico per auto e motoveicoli;
meccanica per auto e motoveicoli; |
| 29) montatore elettronico;
montatrice elettronica; | 66) fabbricante di pianoforti; |
| 30) elettrotecnico;
elettrotecnica; | 67) merlettaio;
merlettaia; |
| 31) meccanico per cicli;
meccanica per cicli; | 68) cuoco;
cuoca; |
| 32) policromatore;
polcromatrice; | 69) pasticciere;
pasticcera; |
| 33) ricamatore in cuoio;
ricamatrice in cuoio; | 70) fabbro artistico;
fabbra artistica; |
| 34) meccanico di precisione;
meccanica di precisione; | 71) pellicciaio;
pellicciaia; |
| 35) bruciatorista; | 72) assistente di laboratorio; |
| 36) stampatore flessografico;
stampatrice flessografica; | 73) verniciatore;
verniciatrice; |
| 37) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici;
piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici; | 74) magazziniere;
magazziniera; |
| 38) decoratore con fiori;
decoratrice con fiori; | 75) magazziniere gestionale;
magazziniera gestionale; |
| 39) modellista - formatore;
modellista - formatrice; | 76) meccanico per macchine agricole;
meccanica per macchine agricole; |
| 40) fotografo;
fotografa; | 77) commesso di vendita di alimenti;
commessa di vendita di alimenti; |
| 41) parrucchiere;
parrucchiera; | 78) pellettiera;
pellettiera; |
| 42) galvanizzatore;
galvanizzatrice; | 79) pittore e verniciatore;
pittrice e verniciatrice; |
| 43) giardiniere;
giardiniera; | 80) marmista; |
| 44) conciatore in pelle;
conciatrice in pelle; | 81) congegnatore meccanico;
congegnatrice meccanica; |
| 45) vetraio;
vetraia; | 82) intagliatore a macchina,
intagliatrice a macchina; |
| 46) incisore di vetri;
incisora di vetri; | 83) muratore;
muratura; |
| 47) pittore su vetro;
pittrice su vetro; | 84) grafico multimediale - consulente;
grafica multimediale - consulente; |
| 48) orafo e argentiere;
orafa e argentiera; | 85) grafico multimediale - design;
grafica multimediale - design; |
| 49) incisore;
incisora; | 86) grafico multimediale - operatore;
grafica multimediale - operatrice; |
| 50) fumista; | 87) grafico multimediale - tecnica multi-mediale;
grafica multimediale - tecnica multi-mediale; |
| 51) sarto da uomo;
sarta da uomo; | 88) macellaio;
maccellaia; |
| 52) scultore in legno;
scultrice in legno; | 89) casaro;
casara; |
| 53) fabbricante di strumenti musicali a fiato in legno; | 90) mugnaio;
mugnaia; |
| 54) intagliatore in legno;
intagliatrice in legno; | 91) stampatore offset;
stampatrice offset; |
| 55) cappellaio e modista;
cappellaia e modista; | 92) assistente ottico;
assistente ottica; |
| 56) installatore e manutentore di ascensori;
installatrice e manutentrice di ascensori; | 93) organaio;
organaia; |
| 57) installatore di impianti termosanitari;
installatrice di impianti termosanitari; | 94) meccanico ortopedico;
meccanica ortopedica; |
| 58) rivestimentista in isolati; | 95) calzolaio ortopedico;
calzolaia ortopedica; |
| 59) frigorista; | |

- 96) selciatore;
selciatrice;
- 97) imbalsamatore;
imbalsamatrice;
- 98) tecnico radio e TV;
tecnica radio e TV;
- 99) riparatore di elettrodomestici;
riparatrice di elettrodomestici;
- 100) restauratore di mobili e oggetti in legno;
restauratrice di mobili e oggetti in legno;
- 101) segantino;
segantina;
- 102) liutaio;
liutaia;
- 103) sellaio;
sellaia;
- 104) magnano;
magnana;
- 105) fabbro;
fabbra;
- 106) estetista;
- 107) calzolaio;
calzolaia;
- 108) saldatore;
saldatrice;
- 109) cameriere;
cameriera;
- 110) stampatore serigrafico;
stampatrice serigrafica;
- 111) gelatiere;
gelatiera;
- 112) scultore in marmo;
scultrice in marmo;
- 113) scalpellino;
scalpellina;
- 114) ricamatore;
ricamatrice;
- 115) magliaio;
magliaia;
- 116) stuccatore;
stuccatrice;
- 117) tappezziere-arredatore tessile;
tappezziera-arredatrice tessile;
- 118) disegnatore tecnico;
disegnatrice tecnica;
- 119) pastaio;
pastaia;
- 120) pulitore di tessuti;
pulitrice di tessuti;
- 121) commesso di vendita di abbigliamento e tessili;
commessa di vendita di abbigliamento e tessili;
- 122) operatore di macchine per movimento a terra, lavori
stradali e costruzione condotte;
operatrice di macchine per movimento a terra, lavori
stradali e costruzione condotte;
- 123) stampatore rotocalcografico;
stampatrice rotocalcografica;
- 124) falegname;
- 125) orologiaio,
orologiaia;
- 126) doratore;
doratrice;
- 127) commesso di vendita;
commessa di vendita;
- 128) tecnico di vendita del servizio esterno;
tecnica di vendita del servizio esterno;
- 129) scultore d'ornamento;
scultrice d'ornamento;
- 130) carradore/bottaio;
carradora/bottaia;
- 131) tessitore;
tessitrice;
- 132) cucitore;
cucitrice;
- 133) attrezista;

- 134) assistente alla poltrona di studio odontoiatrico;
- 135) assistente odontotecnico;
assistente odontotecnica;
- 136) carpentiere in legno;
carpentiera in legno».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis (*Modifiche*). — 1. In caso di modifiche della sola denominazione delle attività professionali oggetto di apprendistato, la nuova denominazione può essere usata immediatamente.

2. In caso di individuazione di nuove attività professionali oggetto di apprendistato oppure in caso di modifiche dei contenuti o di specializzazione in diversi indirizzi o di accorpamento di attività, durante il periodo transitorio si usano le vecchie denominazioni.

3. Gli apprendisti che hanno iniziato l'apprendistato prima dell'entrata in vigore del nuovo elenco delle attività professionali, durante il periodo transitorio possono sostenere l'esame di fine apprendistato secondo la vecchia disciplina. In caso di cambio del datore di lavoro oppure di modifica del contratto d'apprendistato, l'apprendista può continuare la formazione secondo la vecchia disciplina ovvero optare per la nuova attività professionale; in quest'ultimo caso deve sostenere l'esame secondo la nuova disciplina.

4. Per periodo transitorio si intende la durata del periodo di apprendistato stabilita per un'attività professionale che, dopo l'entrata in vigore del nuovo elenco delle attività, non costituisce più oggetto di rapporto di apprendistato.

5. I privatisti possono sostenere l'esame di fine apprendistato soltanto per quelle attività professionali che sono inserite nell'elenco vigente».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 marzo 2003

DURNWALDER

04R0554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
25 marzo 2003, n. 6.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla legge urbanistica provinciale.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 29 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 783 del 17 marzo 2003

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

«1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nelle zone per insediamenti produttivi, è ammesso il rilascio di autorizzazioni amministrative da parte dell'autorità competente e l'invio di comunicazioni per il commercio al dettaglio in fun-

zione di prevalente attività artigianale o industriale, per una sola voce merceologica tra quelle di seguito elencate, comprendente gli articoli strettamente legati all'attività principale, che vanno indicati nella tabella riservata agli esercizi di vendita siti nelle zone per insediamenti produttivi. Spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ovvero a ricevere la comunicazione, valutare l'omogeneità della voce merceologica e degli articoli richiesti, rispetto all'attività principale. Sono esclusi gli articoli dell'abbigliamento e del settore alimentare, ad eccezione delle carni, queste ultime congiuntamente a salumi, insaccati, uova, spezie, erbe aromatiche, salse, crauti e sottaceti, cibo confezionato per cani e gatti, nel caso di attività prevalente artigianale o industriale di macellazione delle carni. La prevalenza dell'attività artigianale o industriale, può essere verificata anche attraverso l'esame del fatturato aziendale.

Voci merceologiche per il rilascio di autorizzazioni di commercio al dettaglio ad aziende artigianali o industriali in zona per insediamenti produttivi.

1. Apparecchi elettronici:
apparecchi radio e televisori;
videoregistratori, impianti e apparecchi stereo;
materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra.
2. Mobili e macchine per ufficio:
calcolatori elettronici e computers;
macchine, attrezzature e mobili per ufficio;
materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra.
3. Materiale per impianti elettrici:
materiale elettrico e strumenti di misura elettrici;
materiale e macchinari destinati ad uso elettronico;
corpi illuminanti.
4. Elettrodomestici:
elettrodomestici, esclusi radio, televisori, videoregistratori, impianti e apparecchi stereo, telefoni;
materiale, parti di ricambio ed accessori per gli apparecchi di cui sopra.
5. Vetrerie:
vetri, anche lavorati ed accessori.
6. Mobili:
mobili, anche con incorporati elettrodomestici, con l'esclusione di mobili antichi materassi e cuscini
7. Articoli di arredamento:
tappeti, moquettes e tessuti per arredamento con esclusione di biancheria per la casa, piumini, piumoni, trapunte;
scampoli di tessuti.
8. Fiori e piante:
fiori e piante freschi, secchi e artificiali, alberi di Natale;
prodotti vari ed attrezzi per il giardinaggio;
sementi da orto e da fiori in bustine originali.
9. Prodotti per l'agricoltura:
prodotti chimici per l'agricoltura ed il giardinaggio;
articoli vari per l'agricoltura;
attrezzi, materiale tecnico e macchinari in genere per l'agricoltura ed il giardinaggio.
10. Drogheria:
articoli di drogheria per la casa e di pulizia ed igiene degli ambienti;
prodotti chimici per la casa, l'industria, l'agricoltura e l'enologia;
alcol puro, essenze, oli essenziali.
11. Profumeria:
cosmetici (di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713);
profumeria;

articoli da toilette ed igiene della persona.

12. Articoli igienico-sanitari ed ortopedici:
articoli ortopedici;
materiale sanitario;
apparecchi e strumenti sanitari.
13. Prodotti di erboristeria:
cosmetici naturali, destinati ad uso diverso da quello medicamentoso la cui vendita non è espressamente riservata alle farmacie;
piccoli attrezzi in materiali naturali per l'utilizzo dei cosmetici di cui sopra;
piante e parti di piante e loro prodotti, indigene ed esotiche, non mescolate, destinate ad un diverso da quello medicamentoso;
mulini per cereali e germinatori;
pubblicazioni specializzate nel settore.
14. Autoveicoli, rimorchi, autoradio:
autoveicoli, rimorchi, roulotte;
relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti;
autoradio;
attrezzature per officina.
15. Cicli e ciclomotori:
cicli, ciclomotori (fino 50 cc) e micro-motori;
relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti;
attrezzature per officina.
16. Moto:
moto e micromotori;
relativi accessori e ricambi, pneumatici e lubrificanti;
attrezzature per officina.
17. Combustibili:
combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli per trazione.
18. Pellami:
cuoio, pellami e articoli in gomma;
macchine utensili, accessori ed articoli, anche chimici, per calzoleria.
19. Colori e vernici:
colori e vernici;
diluenti, solventi, detergenti, abrasivi e olii e grassi lubrificanti;
colle, gomme, amidi e adesivi;
articoli ed attrezzi per pittori ed imbianchini, esclusi i macchinari di grandi dimensioni;
carta, preparati in plastica e materiale sintetico, per tappezzeria
20. Ferramenta:
ferramenta, utensileria e coltelleria;
articoli in gomma e materie plastiche.
21. Macchine:
macchine tecniche per laboratori e officine;
attrezzature e articoli tecnici di ogni tipo e articoli antincendio.
22. Macchine da cucire:
macchine da cucire e da maglieria e loro ricambi e accessori.
23. Materiali da costruzione:
materiali da costruzione di qualsiasi tipo.
24. Materiali per coperture e rivestimenti:
materiali per coperture e rivestimenti compresa la carta da parati, moquettes e vetri;
materiali per pavimentazioni di qualsiasi tipo;
legnami.
25. Materiali per impianti igienico-sanitari:
articoli per impianti idraulici e igienico-sanitari;
arredamenti per bagno con esclusione della biancheria.

26. Materiali di recupero.
27. Cartoleria:
articoli di cartoleria e cancelleria;
articoli tecnici per ufficio e scuola.
28. Articoli e attrezzature per lo sport e il tempo libero:
articoli per attività sportive con esclusione di: motocicli, automobili, abbigliamento e calzature;
articoli e attrezzature per campeggio, comprese le roulotte; nautica.
29. Armi:
armi, munizioni e articoli da pesca e da caccia.
30. Ottica:
ottica generica e specialistica;
strumenti di misurazione.
31. Apparecchi acustici:
protesi auricolari e apparecchi acustici.
32. Articoli musicali:
strumenti musicali anche elettrici con relativi accessori;
carta da musica, album, raccoglitori e legghi;
musica stampata e libretti d'opera.
33. Articoli religiosi:
articoli religiosi, forniture funebri e lapidi.
34. Antichità ed oggetti d'arte:
antichità ed oggetti d'arte;
quadri, statue.
35. Prodotti dell'artigianato artistico.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 marzo 2003

Il presidente della provincia: DUNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003, registro n. 1, foglio n. 7.

04R0563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 marzo 2003, n. 7.

Regolamento sulla qualità dell'aria.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 20 maggio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 747 del 10 marzo 2003

E M A N A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10, 11 e 22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina il piano generale della qualità dell'aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico i piani d'azione, nonché le relative norme tecniche ed i limiti di immissione.

2. Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1995 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, alla direttiva 1999/30/CE del consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo alla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, nonché alla direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) accreditamento: il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo a svolgere funzioni specifiche;

b) approvazione: la procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi della normativa vigente accerta e certifica che un metodo, un'apparecchiatura o una rete di misura soddisfano determinati requisiti stabiliti dalla normativa;

c) aria: l'aria esterna presente nella troposfera, esclusi i luoghi di lavoro;

d) biossido di azoto: la somma di monossido e biossido di azoto aggiunta nella misura di parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

e) inquinante: qualsiasi sostanza, direttamente o indirettamente immessa dall'uomo nell'aria, che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

f) livello: la concentrazione nell'aria o il deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;

g) particelle PM₁₀ e PM_{2,5}: le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50% per un diametro aerodinamico rispettivamente di 10 e 2,5 µm;

h) rete di misura: il sistema di stazioni o posizioni per il campionamento degli inquinanti atmosferici, dislocate nel territorio in modo da fornire dati idonei alla rappresentazione dello stato di qualità dell'aria;

i) sistema di misura: l'insieme di apparecchiature di campionamento e di misura e dei metodi di analisi;

j) stima delle immissioni: l'utilizzo di modelli matematici per rideterminazione dei livelli degli inquinanti nell'aria;

k) soglia di allarme: il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana di esposizione di breve durata della popolazione in generale, e raggiunto il quale è necessario intervenire immediatamente;

l) soglia di attenzione: il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, e raggiunto il quale sono necessari adeguati interventi di informazione e, se possibile, di riduzione degli inquinanti;

m) soglia di prevenzione: il livello oltre il quale vi è il rischio che possa essere superata la relativa soglia annuale, e superato il quale è opportuno intervenire preventivamente;

n) soglia annuale: il livello oltre il quale è molto probabile che vengano superati i valori limite di qualità dell'aria;

o) valore bersaglio: il livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, per quanto possibile, entro un dato periodo di tempo;

p) valore limite: il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà in seguito essere superato;

q) tecnica di valutazione: l'insieme dei metodi impiegati per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello degli inquinanti nell'aria;

r) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalle direttive europee;

s) distribuzione spaziale delle concentrazioni: l'estensione territoriale dei livelli di inquinanti misurati in determinati punti.

Capo I

PIANO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 3.

Piano della qualità dell'aria

1. La giunta provinciale, su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata agenzia, approva il piano della qualità dell'aria, di seguito denominato piano, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

2. Nel piano sono individuati gli enti competenti all'elaborazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle singole zone.

3. Il piano prevede la suddivisione del territorio in zone omogenee sotto il profilo della qualità dell'aria ed individua:

- a) le zone in cui vi è il rischio di superamento di almeno uno dei valori limite di cui all'allegato A;
- b) le zone in cui è prevedibile il superamento di almeno una delle soglie di cui all'allegato B;
- c) le zone che non rientrano nelle fattispecie di cui alle lettere a) o b).

4. Nell'individuazione delle zone si tiene inoltre conto della dislocazione e della tipologia delle principali fonti emissive.

5. Nel piano sono determinate le tecniche ed i termini per la valutazione della qualità dell'aria nelle singole zone. Nelle zone di cui al comma 3, lettere a) e b), la valutazione avviene almeno una volta all'anno.

6. Nel piano va previsto il raggiungimento dei limiti di immissione nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti nell'allegato A. Nelle zone in cui i valori limite sono superati in modo rilevante, va previsto il graduale raggiungimento dei limiti nel rispetto dei margini di tolleranza stabiliti dalle direttive europee.

Art. 4.

Valutazione della qualità dell'aria

1. L'agenzia elabora il rapporto sulla valutazione della qualità dell'aria sulla base del rapporto annuale delle misure, della distribuzione spaziale delle concentrazioni, dell'inventario delle emissioni e della stima delle immissioni.

2. Nel rapporto annuale delle misure sono riportati analiticamente e sinteticamente tutti i risultati delle misure in continuo e delle campagne di misura.

3. Nell'inventario delle emissioni è indicato il contributo emissivo delle più importanti attività antropiche presenti nel territorio provinciale.

4. Ai fini di cui al presente articolo l'Agenzia può richiedere informazioni a tutti i soggetti attivi e passivi che detengono le necessarie informazioni.

*Capo II*PROGRAMMI DI RIDUZIONE E PREVENZIONE
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 5.

Programmi di riduzione

1. Nelle zone di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), sono adottati programmi per la riduzione delle emissioni che, sulla base della valutazione della qualità dell'aria, sono da ritenersi maggiormente responsabili delle elevate concentrazioni di determinati inquinanti.

2. I programmi di riduzione hanno una validità di cinque anni.

Art. 6.

Programmi di prevenzione

1. Nelle zone di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), sono individuate adeguate modalità di valutazione della qualità dell'aria al fine di verificare il mantenimento nel tempo dell'attuale qualità dell'aria ambiente.

2. In tali zone va preservata la migliore qualità dell'aria possibile in sintonia con una strategia di sviluppo sostenibile. Nella realizzazione di nuovi impianti o nuove infrastrutture si deve in ogni caso garantire che in futuro non si possano manifestare le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) o b).

*Capo III**Piano di azione*

Art. 7.

Piano di azione

1. Nelle zone di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), è adottato il piano di azione al fine di tutelare la popolazione da conseguenze a breve termine per la salute e per evitare che vengano superate le soglie di cui all'allegato B.

2. Qualora venga superata una delle soglie annuali di cui alla parte IV dell'allegato B, l'amministrazione interessata adotta un programma straordinario per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, prevedendo misure idonee al fine di raggiungere il rispetto dei valori limite di immissione di cui all'allegato A.

3. Il programma straordinario per la riduzione dell'inquinamento atmosferico è reso operativo non appena accertato il superamento di una soglia annuale. A tale scopo possono essere utilizzati sistemi previsionali per consentire agli organi competenti di intervenire nei tempi più brevi possibili.

Art. 8.

Contenuto del piano d'azione

1. Il piano d'azione prevede:

a) interventi immediati al fine di ridurre in tempi brevissimi le concentrazioni degli inquinanti di cui alla parte II dell'allegato B, quando è prevedibile nel breve periodo il superamento di una delle soglie di allarme;

b) interventi nel brevissimo periodo mirati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti, una volta superata una delle soglie di attenzione di cui alla parte III dell'allegato E. Gli interventi sono volti ad evitare che la popolazione sia esposta in modo prolungato a tali concentrazioni;

c) interventi nel medio e breve periodo mirati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, una volta superata una delle soglie di prevenzione di cui alla parte IV dell'allegato E, e finalizzati a creare le condizioni per garantire il rispetto delle soglie annuali;

d) modalità di informazione della popolazione affinché la stessa possa assumere comportamenti adeguati alla protezione della propria salute e dell'ambiente;

e) modalità per l'emanazione dei necessari provvedimenti e per il monitoraggio della qualità dell'aria.

Art. 9.

Caratteristiche degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 8 sono individuati in base al tipo di sostanza inquinante, in relazione alle maggiori sorgenti di emissione ritenute responsabili della sua formazione ed in funzione dell'andamento temporale delle concentrazioni.

2. Gli interventi sono attuati in base alle concrete possibilità di incidere sulla concentrazione di un determinato inquinante ed in funzione della persistenza dei fenomeni che ne sono all'origine.

3. Le modalità per l'applicazione del piano d'azione sono riportate all'allegato B, parte I.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Norme tecniche

1. L'agenzia determina le norme tecniche per la redazione del piano, la valutazione della qualità dell'aria, il rapporto sulla qualità dell'aria, la redazione dell'inventario delle emissioni, i programmi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché per la trasmissione delle informazioni agli organi comunitari e statali e per la pubblicità delle informazioni.

2. L'agenzia provvede affinché le reti di misura, le apparecchiature di campionamento e misura, i sistemi di misura e le relative procedure, nonché i metodi di valutazione della qualità dell'aria, siano approvati dagli organismi competenti.

3. L'agenzia provvede all'accreditamento dei propri laboratori di misura.

4. L'agenzia provvede affinché, entro il 31 dicembre 2004, vengano effettuate misure in continuo del PM_{2,5}, confrontabili con quelle relative al PM₁₀.

5. Nel piano sono individuate le modifiche non sostanziali al piano per le quali si prescinde dalla disciplina di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui all'allegato A, restano in vigore i valori limite ed i valori guida di cui all'allegato C.

2. Fino all'entrata in vigore del piano, i territori dei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono individuati come zone di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).

3. I programmi di riduzione di cui all'art. 5 possono prevedere, in prima stesura, una durata inferiore ai cinque anni, se i termini fissati per il raggiungimento dei limiti di cui all'art. 3, comma 6, sono inferiori ai cinque anni.

4. Fino a quando i sistemi di misura delle particelle (PM₁₀) non sono conformi a quanto stabilito all'art. 10, comma 2, a tutti i valori misurati è applicato un fattore di correzione pari a 1,3. Tale fattore può essere anche determinato empiricamente da un istituto di riferimento a livello europeo.

5. Al fine di stabilire il livello di concentrazione delle particelle sospese (PST), a tutti i valori relativi alle particelle (PM₁₀), si applica un fattore di correzione pari a 1,2.

Art. 12.

Modifica di norme

1. L'allegato D della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così sostituito:

«Allegato D (Articolo 9)

I valori guida ed i valori limite di qualità dell'aria sono riportati negli allegati A e C del regolamento sulla qualità dell'aria».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 marzo 2003

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2003, registro n. 1, foglio n. 11

04R0564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9.

Regolamento relativo alla garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 15 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 24 marzo 2003

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e l'ammontare della garanzia finanziaria per le attività di gestione dei rifiuti in attuazione degli articoli 10 e 11 della legge provinciale 6 settembre 1973,

n. 61, e delle direttive 1991/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 1991/689/CEE del consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 1994/62/CE del consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Art. 2.

Garanzia finanziaria

1. Presupposto per il rilascio dell'autorizzazione al deposito di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, e delle direttive 1991/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, 1991/689/CEE del consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti pericolosi e 1994/62/CE del consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio è la presentazione di una garanzia finanziaria a favore della provincia autonoma di Bolzano, a copertura delle spese a titolo di risarcimento per danni ambientali in conseguenza dell'attività svolta.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 è prestata nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa secondo il modulo di cui all'allegato A. La garanzia finanziaria ha validità per la durata dell'autorizzazione e per un ulteriore periodo di sei mesi.

Art. 3.

Ammontare della garanzia finanziaria

1. Per le attività di smaltimento dei rifiuti di cui all'allegato II A della direttiva 91/156/CEE del consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti, con le quali vengano trattati o depositati rifiuti conferiti da terzi, l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) € 0,50 al chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti, recuperati oppure depositati in un anno, da un importo minimo di € 50.000 ad un importo massimo di € 1.550.000;

b) € 0,25 al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti, recuperati oppure depositati in un anno, da un importo minimo di € 25.000 ad un importo massimo di € 775.000.

2. Per il deposito o lo smaltimento di rifiuti propri nel luogo di produzione l'ammontare della garanzia finanziaria è determinata con le seguenti modalità:

a) € 0,50 al chilogrammo, per rifiuti pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di € 5.000 ad un importo massimo di € 350.000;

b) € 0,25 al chilogrammo per rifiuti non pericolosi smaltiti oppure depositati in un anno, da un importo minimo di € 2.500 ad un massimo di € 100.000.

3. In casi particolari, tra l'altro qualora si ricada nell'ambito di più attività di cui al comma 2, l'ammontare della garanzia finanziaria può essere stabilita dall'ufficio gestione rifiuti.

Art. 4.

Termine di presentazione

1. La garanzia finanziaria è presentata entro sei mesi dalla richiesta da parte dell'ufficio gestione rifiuti. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda è dichiarata decaduta.

Art. 5.

Risoluzione della garanzia finanziaria

1. Su richiesta dell'interessato la garanzia finanziaria in caso di rinnovo, integrazione e modifica dell'autorizzazione nonché di cessazione dell'attività può essere risolta, previo esame da parte dell'ufficio gestione rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 aprile 2003

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2003, registro n. 1, foglio n. 9

04R0565

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 5 agosto 2004, n. 22.****Tutela e valorizzazione dei locali storici.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32 dell'11 agosto 2004)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*F i n a l i t à*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con i comuni, individua gli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale, e promuove la loro salvaguardia e valorizzazione.

Art. 2.*Censimento dei locali storici*

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, adotta con propria deliberazione la scheda e la metodologia di rilevazione. Il censimento deve raccogliere, in particolare, dati e informazioni relativi a:

- a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività;
- b) inventario degli arredi e degli strumenti, e stato di conservazione;
- c) datazione del patrimonio e delle attività.

2. I comuni, entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, deliberano:

- a) una relazione tecnica, corredata di elaborati grafici e fotografici, che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte all'art. 1;
- b) il censimento dei suddetti locali.

3. L'effettiva anzianità dell'esercizio, a prescindere dalla titolarità, è attestata dalle Camere di commercio o comprovata da altra idonea documentazione.

4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale possono indicare ai comuni e alla Regione i locali meritevoli di essere censiti, e collaborare alla formazione dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

5. I comuni inviano copia della scheda di censimento alla Regione che ne trasmette copia alla Camera di commercio.

6. I comuni possono provvedere a revisioni annuali del censimento. 7. Trascorsi sessanta giorni senza che il comune abbia provveduto al censimento dei locali storici, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, i proprietari dei locali o le associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici possono presentare al comune i documenti di cui al comma 2, lettera a). Il comune, acquisita la documentazione, delibera in merito alla richiesta di censimento degli stessi.

Art. 3.*Vincoli di destinazione d'uso*

1. I locali storici censiti per i quali siano stati concessi i finanziamenti di cui all'art. 5 sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanzia-

menti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, nei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi.

3. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.

4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi, previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 4.*Interventi di tutela e valorizzazione*

1. I proprietari dei locali storici o gli aventi diritto presentano il progetto degli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei locali al comune, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), unitamente al preventivo di spesa.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione agli interventi e ne dà adeguata informazione alle associazioni interessate.

3. Il comune invia alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

4. Spetta al comune verificare la conformità degli interventi eseguiti con quelli progettati e autorizzati. Tale conformità è vincolante ai fini della concessione dei contributi.

Art. 5.*Promozione degli interventi di tutela e valorizzazione*

1. I comuni, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, possono deliberare un contributo della spesa, e ne danno informazione alla Regione. Il contributo sarà erogato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

2. La Regione, sulla base di programmi annuali e di un proprio regolamento, concorre con un contributo pari al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta.

3. I finanziamenti sono concessi nel limite del regime di aiuto *de minimis*, come definito dalla normativa comunitaria.

Art. 6.*Attribuzione del marchio*

1. I locali storici censiti in Friuli-Venezia Giulia, così come previsto dall'art. 2, si avvalgono, previa predisposizione della Regione, di un marchio da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata da apposito «logo», di «Locale Storico del Friuli-Venezia Giulia».

Art. 7.*Partecipazione alle spese di censimento*

1. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al cinquanta per cento della spesa.

2. I criteri, le modalità e l'ammontare del contributo sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.2.1100 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, alla funzione obiettivo n. 14 - programma 14.2, rubrica n. 360 - spese di investimento, con la denominazione «Altri interventi di investimento nel settore del commercio» con riferimento al capitolo 3010 (1.1.243.3.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Contributi per interventi di tutela, restauro e valorizzazione di locali storici».

2. Per le finalità di cui all'art. 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.360.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 3011 (1.1.152.2.10.25) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Contributi ai comuni per l'attività di censimento dei locali storici».

3. All'onere complessivo di 305.000 euro per l'anno 2005, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto D2 allegato al documento tecnico).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 agosto 2004

p. il presidente il vice presidente
MORETTON

04R0557

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19.

Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 105 del 29 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

Finalità, oggetto e principi della disciplina

1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni della Regione e degli enti locali ed individua in particolare i compiti dei comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;

b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;

c) regola le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge:

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;

d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito cimiteriale è compreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;

f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

TITOLO II

FUNZIONI ISTITUZIONALI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I

FUNZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:

a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;

b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza, degli enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'art. 3, secondo le forme previste dall'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

c) definisce, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;

d) può approvare, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;

e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.

2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la conferenza Regione-autonomie locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Funzioni delle province

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.

2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI DEI COMUNI

Art. 4.

Realizzazione di cimiteri e crematori

1. Spetta ai comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.

2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.

4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse.

Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

5. Ogni comune deve allestire sul proprio territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di cui all'art. 14, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

Art. 5.

Obblighi dei comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali

1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'art. 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data.

3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività

funebre di cui all'art. 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.

5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in, concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.

Art. 6.

Funzioni amministrative e di vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai comuni le funzioni autorizzative in merito:

a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 13;

b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'art. 14.

2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'art. 7 spetta al comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 7.

Regolamenti comunali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funerarie, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:

a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;

b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;

c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'art. 11, comma 3;

d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a € 250,00 né superiori a € 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il comune applica una sanzione da € 1.350,00 a € 9.300,00.

3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 8.

Organizzazione delle attività di medicina necroscopica

1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.

2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal direttore generale di ciascuna azienda unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.

Art. 9.

Decesso per malattia infettiva e diffusiva

1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Art. 10.

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'art. 14.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradiione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'art. 5, commi 2 e 3.

12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

13. Con atto adottato dalla direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.

Art. 11.

Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13.

3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'intermentamento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

4. In caso di affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.

5. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.

6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 12.

Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'azienda Unità sanitaria locale.

TITOLO IV

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 13.

Attività funebre

1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla giunta regionale ai sensi del comma 3.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della giunta regionale, da emanarsi sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;

3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

5. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

6. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. È sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'art. 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 14.

Strutture per il commiato

1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Registro regionale di mortalità

1. È istituito il registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla direzione generale sanità e politiche sociali.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13, operanti stabilmente nel territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo.

2. I soggetti di cui all'art. 13, comma 2 aventi sede legale fuori, dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2004

ERRANI

04R0488

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2004, n. 4.

Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia Umbria* n. 15 del 14 aprile 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2004 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in 5.302.377.651,19 euro in termini di competenza e in 5.379.157.501,98 euro in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2004 secondo la stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, l'articolazione in unità previsionali di base (di seguito denominata U.P.B.) della parte entrata del bilancio di previsione 2004 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle entrate (Tabella A).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2004 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in 5.302.377.651,19 euro in termini di competenza e in 5.379.157.501,98 euro in termini di cassa.

2. È autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nella stato di previsione di cui al comma 1.

3. È altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nella stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e U.P.B. della parte spesa del bilancio di previsione 2004 è determinata così come previsto dallo stato di previsione delle spese (Tabella B).

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2004 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dell'entrata

1. L'avanzo finanziario di 804.567.482,85 euro iscritto alla U.P.B. 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2003, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2004 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5.

Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2004

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2004 ammontano a 1.202.780.332,00 euro e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 6.

Variazioni al bilancio con provvedimenti della giunta regionale

1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2004, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle U.P.B. contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della legge regionale n. 13/2000, ad effettuare variazioni compensative fra le U.P.B. individuate nell'elenco 3) allegato alla presente legge.

Art. 7.

Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 13/2000, quelle indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le U.P.B. per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 82, comma 3, della legge regionale n. 13/2000.

Art. 8.

Fondo di riserva per le spese impreviste

1. In osservanza dell'art. 43 della legge regionale n. 13/2000 è approvato l'elenco 2 allegato alla presente legge.

Art. 9.

Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 44 della legge regionale n. 13/2000 è stabilito per l'anno 2004 in 90.450.084,19 euro e iscritto nella U.P.B. 16.01.002.

Art. 10.

Autorizzazione al ricorso all'indebitamento

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2004 ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 13/2000 la giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 117.175.500,00 euro per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di 1.493.000,00 euro per l'anno 2004 e di 10.100.000,00 euro per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006 allegato (Appendice 1).

3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 10 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, è rinnovata l'autorizzazione alla giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 63 della legge regionale n. 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di 37.457.200,00 euro per una durata massima di trenta anni ed entro il limite di spesa di 1.029.000,00 euro per l'anno 2004 e 3.200.000,00 euro per ciascuno degli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006 allegato (appendice 1).

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella tabella II) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 281/1970 e successive modificazioni e dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione a scadenza del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

8. Il rimborso dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere è a tal fine autoriz-

zato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

10. La giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti U.P.B. del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2004/2006.

Art. 11.

Estinzione anticipata di mutui onerosi

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione complessiva dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti. A tal fine, la giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente, e/o rinegoziare, e/o rimodulare mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri contrattualmente previsti, allo scopo di ottenere una riduzione degli oneri di ammortamento.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni, ivi compresa, per le operazioni con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, la costituzione di un fondo vincolato di ammortamento del debito, anche mediante l'utilizzo di strumenti derivati, per la restituzione del capitale oggetto dei prestiti obbligazionari. Si applicano al riguardo i commi 8, 9 e 10 dell'art. 10.

3. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 12.

Gestione attiva del portafoglio di debiti

1. La giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in tutto o in parte il debito esistente, attraverso l'uso di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche in relazione all'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'art. 10.

Art. 13.

Cessione dei crediti

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle U.P.B. 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2004/2006.

Art. 14.

Spese per la edizione di cataloghi scientifici

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 15.500,00 euro iscritto in corrispondenza della U.P.B. 10.1.007 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.3.001.

Art. 15.

*Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione
legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.*

1. L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a 5.000.000,00 di euro a valere sulla quota di stanziamenti iscritti in corrispondenza delle U.P.B. 02.2.001 «Interventi su immobili regionali» e 11.2.002 «Investimenti in favore dell'occupazione» dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 4.01.001.

Art. 16.

Spese per la carta tecnica regionale

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di 103.300,00 euro della U.P.B. 05.1.008 della parte spesa del bilancio 2004 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella U.P.B. 2.3.001.

Art. 17.

Apertura di credito a favore dei funzionari delegati

1. Per l'anno 2004 sono autorizzate, a norma del comma 2 dell'art. 76 della legge regionale n. 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le U.P.B. di spesa indicate nella tabella P) allegata alla presente legge.

Art. 18.

Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. In relazione al disposto dell'art. 65 della legge regionale n. 13/2000, la giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2004 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di 17,00 euro.

2. Nei casi di cui al comma 1, il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

Art. 19.

Approvazione del bilancio pluriennale 2004-2006

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006 secondo le risultanze contenute nell'appendice 1 della presente legge.

Art. 20.

Bilanci di enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 della legge regionale n. 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:

a) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice 2);

b) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice 3);

c) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (appendice 4);

d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (appendice 5);

e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) della provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (appendice 6);

f) Agenzia per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.) di cui alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 e successive integrazioni (appendice 7);

g) Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna (CPO) di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice 8);

h) Agenzia Umbria ricerche (AUR) di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (appendice 9);

i) Agenzia Umbria lavoro (AUL) di cui alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni (appendice 10);

j) Centro studi giuridici e politici (CSGP) di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (appendice 11);

k) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (appendice 12);

l) Agenzia per la promozione e l'educazione della salute, la documentazione, l'informazione e la promozione culturale in ambito socio-sanitario (S.E.D.E.S.) di cui alla legge regionale 9 agosto 1995, n. 33 (appendice 13);

m) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 e successive integrazioni (appendice 14).

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 aprile 2004

Il vicepresidente: MONELLI

(Omissis).

04R0426

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 5.

Disciplina di stemma, Gonfalone, Bandiera e Sigillo della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 1° giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le caratteristiche dello Stemma, del Gonfalone, della bandiera e del sigillo regionale.

Art. 2.

Stemma

1. Lo stemma della Regione è costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare, come rappresentato nel bozzetto allegato, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Gonfalone

1. Il Gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta «Regione Umbria» in rosso e riproduce, al centro, lo Stemma di cui all'art. 2. Il Gonfalone si completa con il nastro tricolore verde, bianco e rosso, annodato al di sotto del puntale.

2. Il Gonfalone viene esposto il 15 maggio di ogni anno presso la sede del consiglio regionale.

3. La disciplina relativa all'uso del Gonfalone e alla riproduzione è stabilita da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

Art. 4.

Bandiera regionale

1. La bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, del colore del Gonfalone, con al centro lo Stemma di cui all'art. 2, di dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della Bandiera stessa, con la scritta «Regione Umbria» in rosso nel quinto inferiore.

2. Le dimensioni ordinarie della bandiera sono di cm. 300x200 e, comunque, in rapporto dimensionale base: altezza di 1,5:1.

3. La bandiera è esposta:

a) all'esterno della sede del consiglio regionale, della giunta regionale e delle sedi degli uffici regionali;

b) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali e comunali della Regione in occasione delle riunioni consiliari;

e) all'esterno degli edifici scolastici.

4. L'esposizione della bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici della Regione ha luogo nei giorni stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, in occasione di solennità regionali e locali e in caso di avvenimenti che rivestono particolare importanza, previa disposizione del presidente della giunta regionale.

5. La Bandiera regionale affianca quella della Repubblica Italiana e dell'Unione europea.

Art. 5.

Sigillo

1. Il sigillo della Regione così come rappresentato nel bozzetto allegato sub b) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro i tre ceri di Gubbio ed incorona la scritta (Regione Umbria).

Art. 6.

Uso dei segni distintivi della Regione

1. L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.

2. Lo Stemma è rappresentato nel frontespizio del *Bollettino Ufficiale*, su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale.

3. Il sigillo è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.

Art. 7.

Manuale d'uso

1. La giunta regionale adotta un manuale d'uso, con particolare riferimento all'utilizzo dei segni distintivi.

2. Il manuale d'uso di cui al comma 1, è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 30 ottobre 1973, n. 37.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 maggio 2004

LORENZETTI

04R0306

LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 6.

Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 1° giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al consiglio regionale.

2. Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal consiglio regionale presentano apposita richiesta al presidente del consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando l'importo delle spese da sostenere.

3. L'ufficio di presidenza predispone il programma degli accessi alla sede del consiglio regionale, sulla base di criteri e modalità determinati da apposito regolamento.

4. La giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al comma 3.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2004, al finanziamento di cui all'art. 1, comma 4, si fa fronte con le risorse disponibili previste per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40, nella unità previsionale di base 10.01.001 denominata «Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria» (cap. 925/6070).

2. Per gli anni 2005 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Le leggi regionali 12 agosto 1982, n. 40, e 27 dicembre 1982, n. 60, sono abrogate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 maggio 2004

LORENZETTI

04R0307

LEGGE REGIONALE 26 maggio 2004, n. 7.

Disposizioni in materia di finanziamento degli investimenti del Servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 del 9 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, al fine di ottimizzare il completamento e l'attivazione della nuova rete ospedaliera e territoriale regionale così come definiti nel Piano sanitario regionale - PSR, concede contributi in conto capitale alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, di seguito denominate «Aziende sanitarie regionali», per la realizzazione di investimenti.

Art. 2.

Disposizioni sul patrimonio sanitario

1. Al fine di ottimizzare la valorizzazione patrimoniale delle strutture ospedaliere dismesse o da dismettere, la proprietà delle stesse è trasferita al patrimonio regionale, ferma restando la destinazione sanitaria dei proventi con le modalità di cui al successivo art. 3.

2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione di cui al comma 1, vengono messe a disposizione delle aziende sanitarie regionali alle quali i beni immobili appartenevano, con le modalità e nei termini della convenzione di cui all'art. 3.

3. Per strutture ospedaliere dismesse si intendono quelle che hanno cessato la destinazione sanitaria dopo il 1° gennaio 2000.

4. Per strutture ospedaliere da dismettere si intendono quelle che, a seguito dell'inizio dei lavori per la costruzione di nuovi plessi ospedalieri, cesseranno la loro destinazione.

Art. 3.

Convenzioni tra Regione e aziende sanitarie regionali

1. Le modalità del trasferimento dei beni immobili di cui all'art. 2 nonché dell'assegnazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli stessi a favore delle aziende sanitarie regionali sono disciplinati da apposita convenzione tra la Regione e la singola azienda da stipularsi prima del trasferimento del bene.

2. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili saranno destinate, in via preferenziale, ai servizi sanitari del territorio in cui i beni sono collocati, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.

3. Il trasferimento in proprietà alla Regione dei beni immobili di cui al comma 1, dell'art. 2 è attuato con decreto del presidente della giunta regionale che ne disciplina i termini e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare.

Art. 4.

Disposizioni in ordine all'indebitamento delle aziende sanitarie regionali

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è sostituito dal seguente:

«3. Le aziende sanitarie regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 16, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di investimenti, compatibilmente con la loro situazione economico-finanziaria».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La giunta regionale, previa motivata e analitica valutazione dell'idoneità delle aziende stesse a sostenere gli oneri conseguenti, autorizza il ricorso all'indebitamento.

3-ter. Il collegio sindacale dell'azienda sanitaria verifica, preventivamente alla valutazione di cui al comma 3-bis, la compatibilità della proposta di indebitamento della azienda con la situazione economico-finanziaria, della stessa».

3. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è sostituito dal seguente:

«5. L'atto di indebitamento adottato al di fuori di quanto previsto ai commi 3, 3-bis, 3-ter, è nullo».

Art. 5.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione all'atto di alienazione dei beni immobili già prevista nel piano del patrimonio definitivamente approvato, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 9, è finalizzata alla verifica:

- a) della coerenza dell'atto proposto con le previsioni del piano;
- b) della scelta della procedura ritenuta più idonea;
- c) della congruità del prezzo definito da apposita perizia di stima».

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per il biennio 2004-2005, la spesa complessiva di 37 milioni di euro, da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.02.002 denominata «Programma straordinario di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico», (capitolo n. 7217 di nuova istituzione), in ragione di 20 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 17 milioni di euro per l'esercizio 2005.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si fa fronte, rispettivamente per gli anni 2004 e 2005, con pari disponibilità prevista nel fondo speciale alla UPB 16.02.001, n. d'ordine A.3) della tabella B) della legge finanziaria regionale 2004.

3. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

5. Al finanziamento, altresì, degli interventi di cui all'art. 3 della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 12.02.003 della spesa denominata «Programmi regionali del settore sanitario» (capitolo n. 7253 di nuova istituzione) mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, che saranno introitate alla UPB 4.01.001 dell'entrata denominata «Vendita beni immobili», (capitolo n. 2506).

6. La giunta regionale, in relazione al comma 5, è autorizzata ad apportare, in termini di competenza e di cassa, tutte le variazioni al bilancio di previsione necessarie per l'iscrizione in entrata e nella spesa delle risultanze dell'attività di valorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Il comma 3, dell'art. 15 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è abrogato.

2. Il comma 3, dell'art. 16 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 maggio 2004

LORENZETTI

04R0308

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407041/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione e)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 0 1 6 *

€ **1,60**